



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI AREE COMUNALI PER  
L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI  
EQUESTRI E DELLE ATTIVITA'  
DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE**

**Approvato con Deliberazione C.C. N. 65 DEL 30/11/1993.**

**Modificato con Deliberazione C.C. N. 46 DEL 02/09/2010.**

## **TITOLO 1**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento, previsto dall'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, detta la modalità di concessione delle aree comunali destinate per l'installazione ricorrente od occasionale di circhi equestri e di attività dello spettacolo viaggiante.

L'elenco delle aree comunali come sopra destinate è stabilito, con apposita deliberazione, dalla Giunta Municipale ed è da questa aggiornato almeno una volta all'anno.

Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico, deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento che disciplina anche l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e simili, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

#### **ART. 2**

##### **GESTIONE DELLE AREE DA PARTE DEI CONCESSIONARI**

Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale, in ogni caso, fa carico l'onore di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione dell'art. n. 24, il Comune provvederà a fare eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

### **ART. 3**

#### **DIVIETO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DELLE AREE**

È assolutamente vietata l'occupazione di una delle aree di cui trattasi senza avere ottenuto l'autorizzazione. L'eventuale trasgressore dovrà lasciare libera l'area non appena invitato a farlo, fatta salva, in ogni caso, l'immediata applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24.

### **ART. 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI**

Il concessionario, prima dell'insediamento, deve versare al Comune, nella misura da questo stabilita, il corrispettivo dovuto per il servizio comunale di raccolta rifiuti solidi urbani e per le operazioni di nettezza del suolo pubblico.

### **ART. 5**

#### **ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Tutte le spese relative alla concessione per bolli, stampati, ispezioni, sopralluoghi, collaudi degli impianti, ecc. sono a carico dei concessionari.

Inoltre, per garantire l'Amministrazione da eventuali danni, inadempienze e violazioni relative alla concessione di suolo pubblico ovvero all'esercizio di forme pubblicitarie autonome, gli esercenti Parchi di divertimento, Aree moto-auto acrobatiche e circhi equestri dovranno versare, per entrambe le predette causali, distinti depositi cauzionali il cui ammontare è determinato, per ciascuna delle tre tipologie spettacolari, dalla Giunta Municipale con la deliberazione di cui all'art. 1.

La mancata dimostrazione di avvenuto versamento delle prescritte cauzioni, quando dovute, importa la perdita di ogni diritto ad installare ed esercitare impianti sull'area richiesta.

## **ART. 6**

### **IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA**

Le imprese dei circhi equestri, delle arene acrobatiche e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento e al possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della Legge n. 337/1968.

Inoltre le predette imprese devono dimostrare di aver ottenuto il permesso di soggiorno previsto dall'art. 142 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 o del DPR 30 dicembre 1965 n. 1656 e successive modificazioni.

## **ART. 7**

### **COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Quando ritenuto necessario, sulle questioni inerenti lo spettacolo viaggiante deve pronunciare apposita Commissione consultiva composta come segue:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Sindaco o Assessore delegato   | PRESIDENTE; |
| - Istruttore Direttivo Servizi Tecnici   | MEMBRO;     |
| - Istruttore Direttivo Servizio Polizia  | MEMBRO;     |
| - Rappresentanti designati dalle Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello nazionale, in n. di tre | MEMBRI;     |
| - Rappresentante dell'Ente Circhi  | MEMBRO.     |

## **ART. 8**

### **LIMITAZIONE DI SUONI**

In occasione dell'installazione di qualsiasi impianto dello spettacolo viaggiante, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica, nonché ogni altro rumore non strettamente necessario per l'esercizio delle varie attività, deve essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore pomeridiane e serali ed esattamente dalle ore 15.00 alle ore 23.00, salvo deroghe espressamente disposte dalla Civica Amministrazione.

In particolare, ove l'esercizio delle attività spettacoliche abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di luoghi destinati al culto,

ovvero tradizionali manifestazioni religiose abbiano ad essere effettuate nelle immediate vicinanze delle attività spettacolistiche di cui trattasi, l'uso degli apparecchi sonori è interdetto per il lasso di tempo strettamente indispensabile per consentire la tranquilla esplicazione delle funzioni religiose, sulla base di una civile convivenza.

## **SEZIONE II**

### **CIRCHI EQUESTRI ED ARENE MOTO-AUTO ACROBATICHE**

#### **ART. 9**

##### **TERMINI DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE**

Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale che deve pervenire:

- Per i Circhi equestri, non prima di 18 (diciotto) mesi entro il termine perentorio del 90° (novantesimo) giorno antecedente a quello d'inizio dell'attività;
- Per le Arene moto-auto acrobatiche, non prima di 9 (nove) mesi ed antecedente a quello di inizio dell'attività.

Inoltre, detta istanza potrà essere accolta solo ove nella stessa sia indicato un periodo di tempo non superiore a giorni 15 (quindici) entro cui il richiedente potrà poi scegliere e indicare gli effettivi giorni di permanenza ed esercizio.

#### **ART. 10**

##### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

L'istanza al Sindaco, sottoscritta dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:

- a) Generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito, numero di codice fiscale o Partita iva;
- b) Denominazione dell'attrazione/i di proprietà da installare quale esattamente risultante/i dall'autorizzazione ministeriale, precise dimensioni d'ingombro;

- c) Numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relativa dimensione di massimo ingombro.
- d) Numero di contrassegno di cui all'art. 6 della Legge n. 337/1968, nonché quello del nulla-osta di agibilità rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- e) Periodo e luogo per i quali viene presentata la richiesta.

## **ART. 11**

### **ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DELL'AREA**

Il preventivo benestare di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato al richiedente entro il mese successivo all'arrivo in Comune dell'istanza stessa; l'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà tempestivamente inoltrata al Comune onde consentire all'Amministrazione di questo di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti.

## **ART. 12**

### **PERIODI DI FRANCHIGLIA**

Quando una determinata area risulti già assegnata, ancorchè provvisoriamente ad un circo od arena moto-auto acrobatica, l'Amministrazione Comunale non può prendere in considerazione alcuna altra istanza di altra impresa simile volta ad ottenere l'occupazione della stessa area per il periodo di tempo decorrente rispettivamente dal 90° (novantesimo) giorno precedente quello d'inizio dell'attività della precedente impresa acrobatica.

Nell'esame ed eventuale accoglimento di istanze concorrenti per il medesimo periodo e per la stessa area deve essere seguito il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.

### **SEZIONE III**

#### **SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

##### **ART. 13**

###### **MANIFESTAZIONI RICORRENTI**

Sono da intendersi ricorrenti quelle manifestazioni che hanno luogo, ogni anno, nel medesimo sito e nello stesso periodo in occasione delle quali, per consuetudine, vengono installate attività dello spettacolo viaggiante.

Il calendario delle predette manifestazioni è approvato dalla Giunta Municipale con il medesimo provvedimento di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed è aggiornato con la medesima cadenza.

##### **ART. 14**

###### **MANIFESTAZIONI OCCASIONALI**

Sono da intendersi come occasionali non solo quelle manifestazioni che non ricorrono con cadenze prestabilite, ma anche quelle che l'Amministrazione ritenga di autorizzare in aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1.

Le attività dello spettacolo viaggiante installate nell'ambito di siffatte manifestazioni soggiacciono integralmente alle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

##### **ART. 15**

###### **ORGANICO FUNZIONALE**

Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni presenti alla stessa, al fine di renderla il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli operatori.

Nel rispetto ed in applicazione delle norme del presente Regolamento, l'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione ricorrente deve prevedere:

- a) La definizione della tipologia, sulla base degli appositi elenchi ministeriali, delle attrazioni ammesse;
- b) L'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.

L'organico funzionale relativo a ciascuna, manifestazione è determinato dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Comunale per lo spettacolo viaggiante, con il medesimo provvedimento di cui all'art. 1 della presente normativa ed è aggiornato con la medesima ivi prevista, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 punto 18.4.

## **ART. 16**

### **ATTRAZIONE NOVITA'**

Quando l'ampiezza dell'area lo consenta, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di attrazioni che costituiscano novità per il parco o manifestazione interessati.

Costituisce novità quell'attrazione che appaia incontestabilmente come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione; le semplici varianti apportate a queste ultime, pertanto, non costituiscono mai novità.

Quando l'installazione di una attrazione avvenga ai sensi del presente articolo non potrà essere nuovamente impiantata nella stessa area ed allo stesso titolo per anni 2 (due).

## **ART. 17**

### **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE**

Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale che deve pervenire al protocollo del Comune perentoriamente nel periodo tra il primo gennaio e il ventotto febbraio dell'anno in cui si svolgerà la manifestazione. La modalità di presentazione dell'istanza sono le medesime previste al precedente art. 10.



## **ART. 18**

### **ASSEGNAZIONE DELLE AREE – CRITERI**

L'assegnazione delle aree per le manifestazioni ricorrenti viene fatta sulla base dei seguenti criteri:

- 18.1 Assegnazione costante ai titolari di attrazione i quali, in base ai requisiti di cui al successivo articolo, vantano un diritto di precedenza su altri richiedenti per attrazioni simili o concorrenti;
- 18.2 Rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti per attrazioni simili o concorrenti posseggano somma equivalente di requisiti;
- 18.3 Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità ai sensi del precedente art. 16;
- 18.4 Assegnazione, valutabile di anno in anno da parte dell'Assessorato competente, tenuto conto del quadro di riferimento definito dall'apposito organico funzionale, ad attrazioni che consentano un completamento del parco.

L'assegnazione di cui ai punti 18.3 e 18.4 non conta ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.

## **ART. 19**

### **ASSEGNAZIONE DELLE AREE – REQUISITI**

Per l'assegnazione delle concessioni ai titoli delle varie attrazioni si deve tener conto del punteggio raggiunto da ciascuno di essi sulla base dei seguenti elementi in ordine di importanza:

- a) Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, punti per ogni anno \_\_\_\_\_ 02.00;
- b) Anzianità di mestiere, riferita specificamente all'attrazione (numero di contrassegno) che si intende impiantare e all'anno risultante sul nulla osta ministeriale, punti ogni anno \_\_\_\_\_ 0.25;
- c) Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante (numero di T.F.) o degli ambulanti, punti per ogni anno \_\_\_\_\_ 0.10;
- d) Per ogni parco, anche rionale, frequentato nel Comune per l'anno precedente quello dell'istanza \_\_\_\_\_ 0.10.

L'ufficio competente è incaricato di tenere costantemente aggiornata la graduatoria conseguente, in riferimento a ciascuna delle manifestazioni ricorrenti nell'ambito del territorio comunale.

Tutti i requisiti sopra indicati sono strettamente personali e, come tali, non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.

In deroga al precedente comma, in caso di: DECESSO, INVALIDA' PERMANENTE PER CAUSA DI LAVORO, RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' PENSIONABILE DEL TITOLARE, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante se questi è l'erede oppure familiare convivente e coadiuvante del dante causa.

## **ART. 20**

### **ASSEGNAZIONE DELLE AREE – OBBLIGHI**

È fatto obbligo ai concessionari, siano essi a posto fisso o a rotazione, di occupare l'area loro assegnata con l'attrazione per la quale la concessione è stata data e per l'intero periodo di durata della manifestazione.

Ogni sottrazione a tale obbligo comunque congegnata, comporta le sanzioni di cui al successivo art. 24.

La sospensiva della concessione, ovvero l'assenza alla manifestazione, potrà essere accordata, ovvero giustificata, per non più di due volte in un quinquennio ed esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) Rifacimento o modifica sostanziale dell'attuazione;
- 2) Costruzione di una nuova attrazione;
- 3) Cambio in corso dell'attrazione;
- 4) Danno improvviso alla attrazione;
- 5) Malattia improvvisa dell'attrazionista o di un suo parente convivente sino al 3° grado o affine convivente sino al 2° grado.

La richiesta di sospensiva o la giustificazione dell'assenza deve pervenire all'ufficio comunale preposto entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente quello di inizio dell'attività.

Fuori da questi casi, che dovranno comunque essere adeguatamente documentati, e da queste modalità, il mancato impianto o lo spianto anticipato determinano l'esclusione dalla

concessione di tale area per anni due, fatta salva, per il 2° caso, l'applicazione delle sanzioni di cui al 2° comma.

## **ART. 21**

### **ASSEGNAZIONE DELLE AREE – LISTA D'ATTESA**

La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto in organico per quegli attrazionisti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 19 non appena detto posto si renda vacante.

Essa si articola in tante graduatorie quante sono le specie di mestieri e le aree previste nell'elenco di cui all'art. 1 e sono tenute costantemente aggiornate dal competente ufficio comunale.

Per aver diritto ad essere inseriti in lista d'attesa gli interessati devono produrre istanza per ottenere la concessione di una determinata area e riproporre l'istanza stessa annualmente sino a che il richiedente non possa essere inserito nell'organico dell'area interessata. L'interruzione della presentazione dell'istanza produce l'immediata cancellazione dell'interessato dalla relativa lista d'attesa.

Non è in alcun modo consentita la contemporanea presenza dello stesso titolare di una o più attrazioni in lista d'attesa se già inserito in organico a posto fisso o in rotazione per una determinata area.

## **ART. 22**

### **CAMBIO DI ATTRAZIONE**

Il cambio di attrazione sarà consentito, senza perdita di punteggio, quando l'attrazione che si intende installare sia corrispondente ad un posto vacante previsto dall'organico funzionale dell'area frequentata.

Ove il richiedente il cambio non possa essere collocato in organico, sarà inserito nella lista d'attesa corrispondente.

## **ART. 23**

### **DELEGATO DI PARCO**

Gli operatori dello spettacolo viaggiante che installino le loro attrazioni in un parco divertimenti ovvero che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, attivino l'esercizio di un nuovo parco, possono nominare dei loro rappresentanti, detti delegati di Parco, i cui

nominativi, preventivamente all'inizio dell'attività del parco stesso, devono essere segnalati per iscritto al competente Ufficio Comunale.

Spetta ai delegati di parco:

- Promuove la gestione comune dei servizi necessari al buon funzionamento del Parco;
- Adottare tutti i provvedimenti determinati dalla Pubblica Amministrazione, attinenti all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione, nonché all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione, nonché alle iniziative promozionali e pubblicitarie;
- Collaborare con la Civica Amministrazione per assicurare il rispetto di tutte le normative che regolano lo svolgimento delle attività proprie dei parchi di divertimento;
- Assicurare il giusto riparto delle spese organizzative, gestionali e tariffarie a carico degli operatori, titolari di concessione, partecipanti al parco;
- Provvedere alla costituzione ed alla gestione dei servizi necessari al funzionamento dell'area;
- Concordare con il competente Ufficio Comunale e con la Ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti solidi urbani le modalità di istituzione e funzionamento dei servizi per la rimozione periodica e finale dei rifiuti dell'area del parco.

## **SEZIONE IV**

### **NORME DI CHIUSURA E FINALI**

#### **ART. 24**

#### **SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando il fatto non costituisca reato punibile con altre leggi, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione amministrativa dovuta per le trasgressioni è fissata nel minimo di L. 100.000 e nel massimo di L. 1.000.000.

Per le trasgressioni che rivestono particolare gravità o recidiva, compresa la morosità ai disposti del presente Regolamento, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 7, può disporre la revoca della concessione e l'esclusione, sia temporanea che

permanente, dalla frequenza ai parchi divertimento e dalle aree di sosta da parte del trasgressore.

## INDICE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI E DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	1
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 65 DEL 30/11/1993. ....	1
TITOLO 1.....	2
NORME GENERALI .....	2
ART. 1.....	2
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2.....	2
GESTIONE DELLE AREE DDA PARTE DEI CONCESSIONARI.....	2
ART. 3.....	3
DIVIETO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DELLE AREE.....	3
ART. 4.....	3
OBBLIGHI E CONDIZIONI .....	3
ART. 5.....	3
ONERI DEL CONCESSIONARIO .....	3
ART. 6.....	4
IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA.....	4
ART. 7.....	4
COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	4
ART. 8.....	4
LIMITAZIONE DI SUONI .....	4
SEZIONE II.....	5
CIRCHI EQUESTRI ED ARENE MOTO-AUTO ACROBATICHE.....	5
ART. 9.....	5
TERMINI DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE .....	5
ART. 10.....	5
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	5
ART. 11 .....	6
ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DELL'AREA.....	6
ART. 12.....	6
PERIODI DI FRANCHIGLIA.....	6
SEZIONE III.....	7
SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE .....	7
ART. 13.....	7
MANIFESTAZIONI RICORRENTI.....	7
ART. 14.....	7
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI .....	7
ART. 15.....	7
ORGANICO FUNZIONALE .....	7
ART. 16.....	8
ATTRAZIONE NOVITA'.....	8
ART. 17.....	8
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE .....	8

ART. 18.....	9
ASSEGNAZIONE DELLE AREE – CRITERI.....	9
ART. 19.....	9
ASSEGNAZIONE DELLE AREE – REQUISITI.....	9
ART. 20.....	10
ASSEGNAZIONE DELLE AREE – OBBLIGHI.....	10
ART. 21.....	11
ASSEGNAZIONE DELLE AREE – LISTA D’ATTESA.....	11
ART. 22.....	11
CAMBIO DI ATTRAZIONE.....	11
ART. 23.....	11
DELEGATO DI PARCO.....	11
SEZIONE IV.....	12
NORME DI CHIUSURA E FINALI.....	12
ART. 24.....	12
SANZIONI.....	12